



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione



precedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla



G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013" (Regolamento TEN-E);

VISTE le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel "Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune" approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

CONSIDERATO che il progetto Adriatic Link consiste nella realizzazione di un collegamento elettrico HVDC (alta tensione in corrente continua) tra l'Abruzzo e le Marche che prevede la realizzazione delle nuove Stazioni di Conversione agli estremi del collegamento, le quali verranno collegate tra loro attraverso dei collegamenti in cavo terrestri e marini, e delle opere di connessione alla RTN in entrambe le regioni;

CONSIDERATO che il progetto Adriatic Link rientra tra le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale attuative del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, per le quali il D.L. n. 76/2020 stabilisce che, qualora esse rientrino nel campo di applicazione del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 sul dibattito pubblico, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17



aprile 2013” (Regolamento TEN-E);

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Regolamento TEN-E, unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015, devono essere applicate ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti della rete elettrica di trasmissione nazionale attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210032824 del 21 aprile 2021, con la quale la società Terna S.p.A., in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato il progetto “Adriatic Link” con una descrizione dettagliata dello stesso, a questo Ministero, che ne ha riconosciuto la notifica con nota prot. n. 220948 del 5 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento, avviando il “*procedimento di rilascio dell’autorizzazione*” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “*la procedura che precede la domanda*”;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210054360 del 6 luglio 2021, integrata con nota n. TERNA/P20210059253 del 22 luglio 2021, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero il Piano di consultazione del pubblico predisposto in conformità al Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, approvato da questa Amministrazione con nota prot. n. 23630 del 27 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P2021000100731 del 10 dicembre 2021, con la quale la società ha comunicato il posticipo dei termini, inizialmente programmati per la metà di dicembre 2021, entro i quali sarebbero stati restituiti ai territori gli esiti della Consultazione Pubblica, individuando come nuova data ultima quella del 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da presentare a questo Ministero unitamente all’istanza di autorizzazione dell’intervento, ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220056338 del 28 giugno 2022 (prot. MiSE n. 20482 di pari data), poi integrata con nota prot. GRUPPO TERNA/P20220057111 del 1° luglio 2022 (prot. MiSE n. 20812 di pari data), presentata ai sensi dell’articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche, indirizzata all’allora Ministero della Transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere nonché del report “*esiti della consultazione*” e relativi allegati, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW Centro Sud/Centro Nord “Adriatic Link” e opere connesse, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano e Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, Regione Abruzzo e nel Comune di Fano, in Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:



- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e relative vie di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, è costituito dalle seguenti opere:

- Opera 1:
 - Intervento B2- tratta marina HVDC: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo marino di polo tra approdo in Abruzzo (Marina di Città San Angelo) e approdo nelle Marche (Fano Metaurilia);
 - Intervento C1 – tratta marina di elettrodo e sistema elettrodo lato Abruzzo: Realizzazione di n. 2 collegamenti di elettrodo in cavo marino (da approdo Marina di Città San Angelo al sistema di elettrodo in mare) e del sistema di elettrodo in mare;
 - Intervento C2 – tratta marina di elettrodo e sistema elettrodo lato Marche: Realizzazione di n. 2 collegamenti di elettrodo in cavo marino (da approdo Fano Metaurilia al sistema di elettrodo in mare) e del sistema di elettrodo in mare;
- Opera 2: Intervento B1- Tratta terrestre HVDC Abruzzo: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo terrestre di polo e di elettrodo tra la SdC di Villanova ed il sito di approdo in Abruzzo (Marina di Città San Angelo);
- Opera 3: Intervento A1 – stazione di conversione di Cepagatti: Realizzazione della stazione di conversione di Cepagatti;
- Opera 4: Intervento D: opere di connessione alla RTN in Abruzzo: realizzazione di n.2 collegamenti in cavo interrato 380 kV di raccordo tra la nuova SdC con l'esistente Stazione RTN di Villanova;
- Opera 5: Intervento B3 - tratta terrestre HVDC Marche: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo terrestre di polo e di elettrodo tra la SdC di Fano ed il sito di approdo nelle Marche (Fano Metaurilia);
- Opera 6: Intervento A2 – stazione di conversione di Fano: : Realizzazione della stazione di conversione di Fano;
- Opera 7: Intervento E: opere di connessione alla RTN nelle Marche: adeguamento stazione di Fano con inserimento di una nuova sezione 380 kV in tecnologia GIS;
- Opera 8: Intervento E: opere di connessione alla RTN nelle Marche: realizzazione di n.2 collegamenti in cavo interrato 380 kV di raccordo tra la nuova SdC e l'esistente Stazione



RTN di Fano;

- Opera 9: Intervento E: rimozione interferenze linee con la SdC Fano: interrimento linee 132 kV interferenti con la futura localizzazione della SdC Fano.

CONSIDERATO che gli interventi previsti non rientrano tra le opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, né di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come comunicato dalla Società alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'ex Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220054632 del 23 giugno 2022;

PRESO ATTO altresì che:

- Le opere, nella sola Regione Marche, interessano in modo diretto aree afferenti alla Rete Natura 2000, nello specifico la Zona di Protezione Speciale ZPS IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, per le quali è stato predisposto lo screening per la Valutazione di Incidenza;
- le opere in progetto interessano, in entrambe le Regioni, aree a tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto altresì a trasmettere, con la suddetta istanza del 28 giugno 2022:

- la “dichiarazione di impegno”, nella quale dichiara che l'intervento in oggetto sarà progettato e costruito nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia vigenti al momento della presentazione della domanda per la sua realizzazione;
- la relazione di valutazione degli ostacoli per la navigazione aerea;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220086236 del 4 ottobre 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 ed ha trasmesso quietanza di pagamento degli oneri istruttori, calcolati sulla base della succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 32872 del 7 ottobre 2022, con la quale questo Ministero ha indetto la Conferenza di servizi *preliminare* ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, come previsto dalla normativa di settore per le opere della RTN attuative del PNIEC, finalizzata a valutare gli esiti dell'attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l'Allegato II del Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l'eventuale indicazione da parte delle stesse, delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire l'istanza, copia del progetto e la relazione contenente gli esiti delle attività di consultazione;

PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli da parte delle



amministrazioni/enti coinvolti e, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e dal Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, l'approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la nota prot. n. 44097 del 23 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - preso atto che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013 - ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato I*) e ad avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nella medesima nota di avvio del procedimento, questo Ministero ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona e, in riferimento all'approvazione dell'Allegato II del citato Manuale, ha rappresentato che, nei termini fissati nella citata nota di indizione, sono pervenute numerose indicazioni e richieste di integrazioni, che si è provveduto ad inserire nello stesso, dichiarandolo, così modificato, formalmente approvato;

CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento questo Ministero ha altresì comunicato che il progetto rientra tra quelli da sottoporre a Valutazione di Incidenza, invitando pertanto la società Terna S.p.A. ad attivare prontamente e contestualmente tale endoprocedimento presso le competenti amministrazioni regionali, in modo che si potesse concludere in tempi compatibili con i tempi dell'iter autorizzativo, nonché ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa, al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 51561 del 3 aprile 2023, con la quale questa Amministrazione, a seguito della comunicazione, avvenuta con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230035597 del 30 marzo 2023, da parte del Proponente, di aggiornamento parziale della documentazione del piano tecnico delle opere dopo l'esecuzione di survey marina su richiesta della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare di questo Ministero, ha proceduto a comunicare alle Amministrazioni coinvolte l'avvenuto aggiornamento progettuale, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni per rendere le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione così come comunicato, ed ha altresì coinvolto nel procedimento la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, a seguito dell'acquisizione della nota prot.n. GRUPPOTERNA/P20230029972 del 16 marzo 2023 con cui il Proponente ha comunicato la mancata inclusione della predetta Capitaneria, per mero errore materiale, nell'elenco Enti interessati;



VISTA la nota prot. 76834 dell'11 maggio 2023, con la quale questa Amministrazione ha integrato ulteriormente la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente conferenza di servizi, a seguito della necessità, rilevata dal Proponente con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230048726 del 9 maggio 2023, di coinvolgere nel procedimento autorizzativo anche la società Enel Green Power s.r.l.;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - così come riportato dalla stessa società nella nota riassuntiva prot. n. GRUPPOTERNA/P20230094250 del 18 settembre 2023, poi integrata con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230107857 del 23 ottobre 2023 – a dare avviso pubblico, a valle dell'indizione della conferenza di servizi decisoria, in data 2 febbraio 2023, sui seguenti Quotidiani: Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, il Tempo, Corriere Adriatico, Il Centro, Quotidiano Nazionale, ed ha altresì richiesto formalmente la pubblicazione del suddetto Avviso sui rispettivi Albi pretori ai seguenti Comuni:

- Comune di Cepagatti, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008358 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Cappelle sul Tavo, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008369 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Città Sant'Angelo, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008365 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Montesilvano, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008363 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Spoltore, con nota Terna n. GRUPPOTERNA/P20230008364 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Fano, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008372 del 25 gennaio 2023;

PRESO ATTO che la società ha inoltre richiesto formalmente la pubblicazione dell'Avviso sui siti istituzionali alle Regioni Abruzzo e Marche, rispettivamente con note prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008549 del 25 gennaio 2023 e GRUPPOTERNA/202300014017 del 7 febbraio 2023;

PRESO ATTO che la società, a causa di problemi di natura tecnica legati al link messo a disposizione per scaricare la documentazione progettuale che non avevano consentito l'accesso alla stessa ad alcuni Comuni, ha proceduto ad inviare nuova formale richiesta di pubblicazione ai Comuni di Cepagatti (con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P202300035991 del 31 marzo 2023), di Città Sant'Angelo (con nota Terna prot. n. 35995 del 31 marzo 2023) e di Montesilvano (con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P202300036000 del 31 marzo 2023);

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le osservazioni di alcuni soggetti interessati, a cui la società ha dato riscontro con le seguenti note:

- Nota prot. n. 61466 del 12 giugno 2023;
- Nota prot. n. 53052 del 19 maggio 2023;



- Nota prot. n. 61467 del 12 giugno 2023 e nota prot. n. 107841 del 23 ottobre;
- Nota prot. n. 61470 del 12 giugno 2023;
- Nota prot. n. 61471 del 12/06/2023 e nota prot. n. prot. n. 93586 del 15 settembre 2023;
- Nota prot. n. 93807 del 18 settembre 2023 e nota prot. 69983 del 05 luglio 2023;

PRESO ATTO dell'esito del procedimento di accertamento della Conformità urbanistica, comunicato dalla Direzione per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e trasporti tramite:

- La nota prot. n. 1996 del 10 febbraio 2023, con la quale la succitata Direzione ha trasmesso la nota del Comune di Fano del 9 febbraio 2023;
- La nota prot. n. 3728 del 15 marzo 2023, con la quale la stessa ha trasmesso la nota prot. n. 108647/23 del 13 marzo 2023 della Regione Abruzzo, nella quale si accerta la compatibilità urbanistica dell'intervento in autorizzazione, fatti salvi i pareri che "vorranno esprimere i Comuni di Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo nell'ambito della conferenza di servizi", e alla quale sono allegati il parere di conformità urbanistica del Comune di Cepagatti (datato 7 febbraio 2023), il parere del Comune di Spoltore (prot. n. 6871 del 20 febbraio 2023) e la nota prot. n. RA/099552 dell'8 marzo 2023 del Servizio regionale in merito alla compatibilità dell'intervento con il vigente Piano Regionale Paesistico (P.R.P);
- La nota prot. n. 79074 del 7 giugno 2023 con la quale la sopra detta Direzione ha trasmesso la nota prot. n. 55113 del 30 maggio 2023 del Comune di Fano (e l'allegata nota prot. n. 14205 del 9 febbraio 2023) e la nota del 1° giugno 2023 del Comune di Montesilvano;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0018338 del 16 giugno 2023, con la quale il Comune di Città Sant'Angelo- Settore III - Servizi tecnici- ha trasmesso il proprio parere sulla conformità urbanistica delle opere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 329641 del 1° agosto 2023, con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio pianificazione territoriale e paesaggio, competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere, ha confermato la compatibilità del progetto in autorizzazione con le disposizioni d'uso contenute nelle N.T.C. del Piano Regionale Paesistico vigente, già espressa con nota prot. n. 0099552/23 dell'8 marzo 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 40584 del 7 dicembre 2022, con la quale la Provincia di Pesaro – Servizio 3, competente ad esprimersi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la Regione Marche, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1337 del 7 dicembre 2022 di espressione del parere favorevole con prescrizioni alla Valutazione di Incidenza ambientale, successivamente confermata con nota prot. n. 25126 del 27 giugno 2023, su richiesta della Società con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230063302 del 16 giugno 2023, in seguito alla variante progettuale apportata nel territorio delle Marche e sopraesposta;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0351206 del 24 agosto 2023, con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio valutazione Ambientali –, competente ad



esprimersi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. di Livello II (Valutazione Appropriata), ha trasmesso la Delibera 3986 del 22 agosto 2023 della Commissione regionale, che ha espresso parere favorevole alla VINCA con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 180106 del 8 novembre 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 2*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

VISTA la Delibera n. 1931 del 12 dicembre 2023, acquisita al prot. Mase n. 207068 del 18 dicembre 2023, con la quale la Regione Marche ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTA la Delibera n. 998 del 28 dicembre 2023, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili per la stabilità e la sicurezza della rete, garantendo maggiore capacità di regolazione attraverso l'incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico tra le zone di mercato Centro Sud-Centro Nord e Centro Nord-Nord, nonché al fine di traguardare i target fissati all'interno del PNIEC, i quali prevedono che entro il 2030 sarà necessaria l'installazione di circa 40 GW di nuova capacità FER, fornita quasi esclusivamente da fonti rinnovabili non programmabili come eolico e fotovoltaico;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione", prot. n. 3751 del 11 gennaio 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del



potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW Centro Sud/centro Nord "Adriatic Link" e opere connesse, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano e Città di Sant'Angelo, in provincia di Pescara, Regione Abruzzo e nel Comune di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:

- Planimetria n. DG0001246B2435132 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2437657 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2437219 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2435789 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2435456 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2436118 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DGER20203B2440987 rev. 04 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DGER20201B2440330 rev. 04 del 20/06/2022.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto



dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.



Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.



IL DIRETTORE GENERALE
Ex INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
Ex VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)